

**Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevista dall'articolo 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**Risposta ai quesiti di gara**

**I serie**

<b>Domanda 1</b>	Si richiede conferma che sia le lettere d) ed e) del paragrafo 10.2 del capitolato d'oneri, sia i paragrafi 14.3 e 14.4 del medesimo capitolato d'oneri, facciano riferimento alla medesima dichiarazione, di una o più banche o istituti assicurativi, comprovante l'impegno alla costituzione della medesima garanzia da prestare per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione, così come prevista all'art. 24 dello schema di atto di convenzione; pertanto si chiede altresì di confermare che anche le dichiarazioni di impegno previste quali allegati agli schemi della domanda di partecipazione – in particolare ai punti nn. 11 e 12 dell'Allegato A1 al capitolato d'oneri, ai punti nn. 12 e 13 dell'Allegato A2 al capitolato d'oneri ed ai punti nn. 11 e 12 dell'Allegato A3 al capitolato d'oneri - siano tutte relative alla costituzione della medesima garanzia di cui sopra.
<b>Risposta 1</b>	<b>Si conferma</b>
<b>Domanda 2</b>	Si richiede di confermare che, per quanto riguarda le dichiarazioni richieste al paragrafo 9.4, lettere a), b) e c) del capitolato d'oneri, sia sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa – o dei legali rappresentanti di ogni impresa in caso di partecipazione in forma di società costituenda – per attestare il possesso di tali requisiti, senza la necessità di presentare le dichiarazioni dei singoli soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006 ma semplicemente allegando un elenco di tali soggetti, ivi compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per quanto riguarda i soli soggetti di cui alla succitata lettera c).
<b>Risposta 2</b>	<b>Si conferma che per quel che concerne le dichiarazioni riportate nel quesito è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o dei legali rappresentanti di ogni impresa, nel caso di partecipazione di società costituenda, che attesti il possesso di tali requisiti. È necessario allegare un elenco dei soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per i soli soggetti di cui alla citata lettera c).</b>
<b>Domanda 3</b>	Si richiede di chiarire se, in analogia a quanto già previsto per altre analoghe tipologie di rapporti concessori, la garanzia definitiva di cui all'art. 24 dello Schema di atto di convenzione, e conseguentemente la relativa dichiarazione di impegno da parte di una o più banche o istituti assicurativi ai fini della relativa costituzione, possano essere di durata iniziale inferiore a quella della concessione (es. biennali) fermo restando l'obbligo del concessionario di rinnovarle o di sostituirle alle relative scadenze, per tutta la durata della concessione medesima.

<b>Risposta 3</b>	La garanzia definitiva di cui all'art. 24 dello Schema di atto di convenzione non può essere di durata inferiore a quella della concessione. Infatti, il punto 14 del Capitolato d'oneri e l'articolo 24 dello schema di atto di convenzione prevedono che la garanzia sia di durata pari a quella della concessione. La garanzia deve aver validità per tutti gli inadempimenti verificatisi in costanza del rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione o dell'eventuale gestione obbligatoria o del periodo di proroga, fino a 2 anni successivi alla data di scadenza della concessione stessa o dell'eventuale gestione obbligatoria o del periodo di proroga. In tal senso la scrivente Agenzia si è già espressa in relazione alla <i>“Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento”</i> (vedi la documentazione pubblicata sul sito istituzionale, <i>“Sezione domande e risposte – Chiarimenti sulle garanzie”</i> , Quesito n. 6).
<b>Domanda 4</b>	Si richiede di sapere se il mandato speciale con rappresentanza citato al paragrafo 4.1. del capitolato d'oneri debba essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, se in esso vada prevista la quota di partecipazione delle imprese al raggruppamento e se debba essere allegato alla domanda di partecipazione.
<b>Risposta 4</b>	Il mandato speciale con rappresentanza citato al paragrafo 4.1. del capitolato d'oneri deve essere conferito con scrittura privata autenticata secondo quanto previsto dall'articolo 37 comma 15 del D.lgs. 163/2006. Ovviamente lo stesso può essere conferito anche con atto pubblico. In esso non devono essere indicate le quote di partecipazione delle imprese al raggruppamento atteso che la concessione sarà eseguita dalla società che dovrà essere costituita successivamente all'aggiudicazione dalle imprese facenti parte del raggruppamento. Il mandato speciale può non essere allegato alla domanda di partecipazione.
<b>Domanda 5</b>	Si richiede conferma che una società costituita da meno di diciotto mesi, operatore di gioco sulla base di valido titolo abilitativo, che risulti in possesso dei requisiti di fatturato minimo e di raccolta minima per il tramite di terminali di gioco di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 del capitolato d'oneri, possa dichiarare nella domanda di partecipazione di avere acquisito la pregressa esperienza nella gestione e nella raccolta del gioco facendo riferimento alla continuità di attività del ramo d'azienda che le è stato conferito sulla base di un apposito atto di conferimento, espressamente autorizzato da ADM sulla base di una specifica relazione di stima del ramo ai sensi dell'art. 2343 del codice civile.
<b>Risposta 5</b>	Si conferma che la società conferitaria di un ramo di azienda può utilizzare direttamente i requisiti di pregressa esperienza nella gestione e raccolta del gioco (paragrafi 5.3 e 5.4 del capitolato d'oneri) maturati dal ramo di azienda conferito, indipendentemente dalla data di sua costituzione. Il conferimento deve essere divenuto efficace prima del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione (si veda Consiglio di Stato, sez. III, 03.08.2015 n. 3803, secondo cui costituisce pacifico orientamento quello per cui <i>“l'affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l'affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al</i>

	<i>compendio aziendale acquisito</i> ”; in senso conforme, cfr. Consiglio di Stato, Ad.Pl., nn. 10 e 21 del 4 maggio e 7 giugno 2012, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306. In senso conforme anche il Parere A.N.A.C n. 65 del 23.4.2013, Sito A.N.A.C.–Attività, in base al quale “ <i>una società concorrente, cessionaria, prima della partecipazione alla gara, di un ramo di azienda o di un’intera azienda, può dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi di capacità tecnico professionale attraverso l’esperienza professionale dell’azienda cedente</i> ”).
<b>Domanda 6</b>	Considerato che il paragrafo 2.1.1 del Capitolato tecnico richiede che “le evoluzioni tecnologiche dei punti di raccolta fisici dovranno prevedere (grassetto aggiunto) l’emissione di scontrini di gioco anche su differente supporto cartaceo rispetto a quello attualmente utilizzato, mediante stampante termica” mentre il paragrafo 2.2.1 dell’Allegato C al Capitolato d’oneri prevede invece, tra le varie caratteristiche del terminale di gioco che il candidato dovrà indicare nel proprio progetto tecnico, “l’eventuale (grassetto aggiunto) funzionalità di emissione degli scontrini di gioco e riscossione delle vincite su differenti supporti cartacei e per via elettronica, oltre a garantire le modalità cartacee già esistenti”, con la presente si richiede conferma a codesta Agenzia che sia solo una facoltà del candidato e non un suo obbligo l’indicazione nel progetto della previsione di emissione di scontrini di gioco anche su differente supporto cartaceo rispetto a quello attualmente utilizzato, mediante stampante termica.
<b>Risposta 6</b>	<i>Si conferma la facoltà del candidato di prevedere l’emissione degli scontrini di gioco unicamente sul supporto cartaceo previsto attualmente dalla normativa vigente (carta filigranata).</i>
<b>Domanda 7</b>	Si richiede conferma che, ferma restando la responsabilità in solido di tutte le imprese che partecipano nella forma della Società Costituenda, di cui al paragrafo 9.3 lettera b) del Capitolato d’oneri, e fermo restando l’impegno, di cui al paragrafo 9.3 lettera a) del Capitolato d’oneri, a non ridurre o incrementare o sostituire i componenti della stessa dal momento della presentazione della domanda di partecipazione fino alla costituzione della società concessionaria, le ripartizione delle quote di partecipazione che le medesime imprese deterranno nella società concessionaria, in caso di aggiudicazione, non debba essere indicata nell’offerta e sia invece determinata all’atto della costituzione della società concessionaria.
<b>Risposta 7</b>	<i>Fermo restando quanto previsto al punto 2.1. dell’allegato D al Capitolato d’oneri (istruzioni per la redazione del progetto organizzativo criteri e modalità di valutazione) in cui si prevede che il candidato deve sviluppare i seguenti elementi: “descrizione della struttura societaria della società di capitali che sarà titolare della concessione, di cui ai paragrafi 5.8 e 5.9 del capitolato d’oneri, con particolare riferimento alla composizione della compagine societaria indicando gli elementi descrittivi e quantitativi relativi alle attività svolte sia dalla società stessa che dalle società che detengono partecipazioni rilevanti superiori al 2% (due per cento), collegate o controllate, ed al posizionamento sui diversi mercati”, con particolare riferimento alla struttura organizzativa si conferma che le quote di partecipazione nella società concessionaria non debbano essere indicate nel progetto organizzativo né in altri documenti da allegare alla domanda di</i>

	partecipazione.
<b>Domanda 8</b>	Si richiede conferma che sia possibile la partecipazione alla procedura di selezione, nella forma della Società Costituenda, di imprese che non presteranno beni o servizi in favore della società concessionaria che sarà costituita in caso di aggiudicazione ma che ne diverranno esclusivamente socie.
<b>Risposta 8</b>	Si conferma che non sussiste l'obbligo che tutte le imprese partecipanti alla Società Costituenda prestino attività operative nell'esecuzione della concessione. Rimane ferma la responsabilità in solido di tutte le imprese partecipanti alla Società Costituenda prevista dal Capitolato d'oneri in relazione all'esecuzione della concessione.
<b>Domanda 9</b>	Con riferimento all'art. 6 comma 1 lett. a) dello schema di atto di convenzione, si richiede conferma che - come già chiarito nell'ambito di una precedente procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici - per "rendicontazioni trimestrali contabili" si intendono le relazioni di cui all'articolo 2428 c.c., che dovranno essere prodotte all'ADM e accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile, solo qualora ne sussista l'obbligo in base e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente; e che, pertanto, le predette "rendicontazioni trimestrali contabili" non dovranno essere prodotte o certificate qualora la loro approvazione o certificazione non sia prevista in base alla normativa vigente.
<b>Risposta 9</b>	Si conferma.
<b>Domanda 10</b>	Considerato che il comma 1 dell'articolo 23 dello schema di atto di convenzione prevede che il "concessionario può utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla gestione del servizio del gioco del lotto automaticizzato e degli altri giochi numerici quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio di ADM" e che tale rete di telecomunicazioni non è stata definita nel Nomenclatore unico delle definizioni, si richiede conferma che il concessionario possa utilizzare sia la rete telematica che le apparecchiature tecnologiche del punto di vendita fisico per la prestazione, diretta o indiretta, di tali servizi diversi dalla gestione del servizio del gioco del lotto.
<b>Risposta 10</b>	Si conferma.